



COMUNE DI MONTEGALDELLA

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI
LINEA PER VIA DI TERRA – SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE EFFETTUATO CON AUTOVETTURA**

(LR. 30 LUGLIO 1996 N. 22)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 25.09.2012

INDICE REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizione del servizio

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 3 – Titoli per l'esercizio del servizio
- Art. 4 – Cumulo dei titoli
- Art. 5 – Forma giuridica di esercizio del servizio

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 6 – Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 – Idoneità morale
- Art. 8 – Idoneità professionale

TITOLO IV – CONTINGENTI DI AUTORIZZAZIONI

- Art. 9 – Contingenti

TITOLO V – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

- Art. 10 – Assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente
- Art. 11 – Bando di concorso
- Art. 12 – Presentazione delle domande
- Art. 13 – Commissione di concorso
- Art. 14 – Titoli valutabili
- Art. 15 – Materie d'esame
- Art. 16 – Validità delle graduatorie
- Art. 17 – Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 18 - Durata delle autorizzazioni
- Art. 19 – Inizio del servizio

TITOLO VI – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

- Art. 20 – Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 21 – Trasferibilità per causa di morte del titolare
- Art. 22 – Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio
- Art. 23 – Collaboratore familiare di titolari di autorizzazioni

TITOLO VII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 24 – Obblighi dei conducenti

- Art. 25 – Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio
Art. 26 – Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

TITOLO VIII – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

- Art. 27 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
Art. 28 – Controlli sui veicoli
Art. 29 – Avaria dell'autovettura
Art. 30 – Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

TITOLO IX – MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 31 – Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
Art. 32 – Trasporto di soggetti portatori di handicap
Art. 33 – Tariffe
Art. 34 – Ferie, assenze, aspettativa
Art. 35 – Servizi con caratteristiche particolari
Art. 36 – Vigilanza

TITOLO X – ILLECITI E SANZIONI

- Art. 37 – Sanzioni
Art. 38 – Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 39 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Art. 40 – Decadenza dell'autorizzazione
Art. 41 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XI – RECLAMI. QUALITÀ DEL SERVIZIO

- Art. 42 – Reclami
Art. 43 – Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio con conducente con autovettura

TITOLO XII – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 44 – Norma finale
Art. 45 – Abrogazione di precedenti disposizioni
Art. 46 – Norma transitoria

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L.R. n. 22/96 e, precisamente, il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'art. 4 della citata Legge regionale e all'art. 85 del D.Lgs. n. 285/92.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio autovettura con conducente è un autoservizio pubblico non di linea e, in quanto tale, provvede al trasporto collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea. Viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di cui al comma 1 si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita autorizzazione a persona fisica e/o giuridica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura con conducente sono disciplinati dalla Legge Regionale.
2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 20% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 Forma giuridica di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A. di Vicenza, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine, nell'autorizzazione rilasciata al titolare sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere trasferita nuovamente al socio conferente se non sia decorso almeno un anno.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

Art. 6 Requisiti per il rilascio dell' autorizzazione

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati a condizione di reciprocità purché in possesso di regolare attestazione o carta o permesso di soggiorno;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- f) non avere trasferito l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- h) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura;

- i) avere soci e/o dipendenti in possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 8 in numero corrispondente alle autorizzazioni cumulate.

Art. 7 Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della l. 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della l. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducenti, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Vicenza

TITOLO IV - CONTINGENTI DI AUTORIZZAZIONI

Art. 9 Contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 2 (due), in base alla deliberazione della Giunta Regionale Veneto in data 30.12.2005 n. 4151.

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente.

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 11 Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) il giorno, l'ora, il luogo in cui si svolgeranno le prove d'esame;
- e) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- f) le materie d'esame, compreso l'eventuale accertamento della conoscenza della lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco, spagnolo;
- g) la valutazione dei titoli;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando, approvato dal Sindaco o da suo delegato, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 12 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni sono presentate al Sindaco nelle forme di legge. In esse devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 13 Commissione di Concorso

1. La Commissione di concorso è composta dal Segretario Comunale e da due funzionari esperti nelle materie d'esame.

2. Il Segretario Comunale svolge le funzioni di Presidente della Commissione.

3. Il Segretario Comunale nominerà uno dei funzionari esperti nelle materie d'esame, e che espletterà anche le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione, scegliendolo fra i dipendenti dell'Ente di qualifica non inferiore alla categoria B 6; il secondo funzionario esperto nelle materie d'esame verrà sempre nominato dal Segretario Comunale, su designazione dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza - Settore Trasporti.
4. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
5. La Commissione, nel caso in cui sia richiesto l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
6. Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
7. All'esame e alle valutazioni deve essere presente la maggioranza dei Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
8. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al Regolamento Comunale per la disciplina e l'accesso agli impieghi e lo svolgimento dei concorsi nonché delle altre forme di assunzione.

Art. 14 Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente;
 - b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - d) i titoli di studio;
 - e) carichi di famiglia;
 - f) le idoneità all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, precedentemente conseguite in altri concorsi.
2. Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio autovetture con conducente con autovettura per il periodo di mesi sei, costituisce titolo preferenziale al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente.

Art. 15 Materie d'esame

1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea (noleggio autovettura con conducente);
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.
 - c) eventuale conoscenza di una lingua straniera a scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
2. Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 16 Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperti utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17 Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio interessato, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle stesse, dando formale comunicazione agli interessati e assegnando un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 300/1992 e al D.P.R. n. 407/94.

Art. 18 Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodo previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Al fine del controllo annuale, il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione di prosecuzione dell'attività corredata dall'elenco del personale impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredata dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti - sezione autovetture - presso la C.C.I.A.A. di Vicenza. Dovrà altresì esibire la carta di circolazione dell'automezzo.
4. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445".

Art. 19 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo e dal trasferimento del medesimo, pena la decadenza.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo nel caso in cui l'impossibilità di iniziare il servizio dipenda da causa di forza maggiore.

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 20 Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione costituisce parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.

2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità e/o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso dell'unica autorizzazione, il **cedente** non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 21 Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

- b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Vicenza, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, espressa tramite tutore se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o i sostituti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio.

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente, che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Vicenza, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio e per i seguenti motivi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuate con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Vicenza e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 23 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.

3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
 - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
- c) gli affini entro il secondo grado, cioè:
 - suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la C.C.I.A.A. di Vicenza;
- d) dichiarazione di non essere stato né di essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.P.R. 252/1998 (antimafia) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- e) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- f) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- g) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione (il certificato del Tribunale può essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che non figurano in corso procedure di fallimento);
- h) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:

- a) richiede agli uffici competenti l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 ed il certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente (il D.P.R. 20.10.98 n. 403 - art. 1 - estende i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche per le dichiarazioni relative all'assenza di condanne penali);
- b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nullaosta e lo annota nell'autorizzazione.

9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nullaosta rilasciato dal Comune.

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 24 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti al servizio disciplinato dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- e) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- f) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di autorizzazione;

- i) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo all'Ufficio Oggetti Smarriti;
- l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- m) comunicare il cambio di residenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- n) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- o) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- p) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta ad adeguata disinfezione;
- q) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.

2. Oltre agli obblighi di cui al comma precedente, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salve cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- d) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 25 Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera l) del presente regolamento.

Art. 26 Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;

- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- m) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea ad eccezione dei casi di verifica collaudo auto da parte di meccanici professionisti;
- n) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.

2. Oltre ai divieti di cui al comma precedente, all'esercente il servizio di noleggio autovettura con conducente è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

TITOLO VIII - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 27 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92;

2. Oltre alle caratteristiche di cui al comma precedente, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- b) avere un bagagliaio idoneo;
- g) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- d) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
- e) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza;
- f) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 28 Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, e successivamente quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 27 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere, nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 29 Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura, o altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 30 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente, il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli, prevedendo il deposito del titolo presso l'ufficio e subordinandone la consegna all'interessato alla sostituzione dell'autovettura, al contestuale deposito del titolo relativo all'autovettura da sostituire, per il periodo richiesto.

3. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.

4. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinate a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.

5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra

avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 31 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Art. 32 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.

2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente, nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 503/96.

Art. 33 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93.

2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere espresse in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

Art. 34 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio autovettura con conducente, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 35 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, ecc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accertare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 36 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Art. 37 Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della Legge Regionale.

Art. 38 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Codice della Strada nel caso di inottemperanza agli obblighi fissati nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla Legge Regionale.

Art. 39 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
4. La sospensione dell'autorizzazione è stabilita per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva.
5. E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che può disporre il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra, può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per la manutenzione.
7. Il responsabile del procedimento segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.
8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
10. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 40 Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
2. Il responsabile del Servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
 - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 21 del presente regolamento;
 - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
 - d) mancato o ingiustificato esercizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 20 e 21;
 - f) del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi art. 20 e 21.
3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 41 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI - RECLAMI-QUALITA' DEL SERVIZIO

Art 42 Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio di Polizia Municipale.
5. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede, se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 43 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", al fine del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio autovettura con conducente e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub A).
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 45 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 46 Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Le autorizzazioni in essere e già assegnate rimangono valide e sono fatte salve indipendentemente dai requisiti richiesti dal presente regolamento.

ALLEGATO A:

Carta dei Servizi - Settore Trasporti - Servizio noleggio con autovettura con conducente

Fattore-base	Indicatore	unità di misura	livello standard	misura
Sicurezza del viaggio	incidentalità	n° incidenti/km		rilev.
	Vetustà	% auto < 4 anni		rilev.
	Dispositivi aggiuntivi (ABS, estintori, etc.)	% auto dotate		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Sicurezza patrimoniale	entità del fenomeno	% furti/viaggiatori		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Regolarità e puntualità del servizio	frequenza	gg. servizio/anno		rilev.
	ritardo sul tempo dichiarato del prelievo	% < 5 minuti		rilev.
	rapporto auto/abitanti	n° auto/abitanti		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Pulizia e igiene	carrozzeria in ordine	% auto/tot		rilev.
	interni in ordine	% auto/tot		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Comfort di viaggio	climatizzazione	% auto/tot		rilev.
	spazio medio a disposizione	n° medio posti/auto		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Servizi aggiuntivi a bordo	pagamento con carta di credito o bancomat	% auto/tot		rilev.
	telefono	% auto/tot		rilev.
	fax e computer	% auto/tot		rilev.
	collegamento a banche dati	% auto/tot		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Servizi per disabili e anziani	accessibilità a disabili e anziani	% auto/tot		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Informazione alla Clientela	trasparenza tariffe e supplementi	% auto con tariffa m. lingue		rilev.
	linee telefoniche a disposizione	n° linee		rilev.
	indicazioni sui posteggi	n° indicatori/m		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Aspetti relazionali-comportamentali	percezione livello di presentabilità	% soddisfatti		sond.
	percezione livello di riconoscibilità	% soddisfatti		sond.
	percezione livello di comportamento	% soddisfatti		sond.
	conoscenza lingue straniere	n° autisti poliglotti/tot		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Livello di servizio Sportello	tempi di attesa al telefono	% < 3min		rilev.
	tempi di attesa ai posteggi	% < 5min		rilev.
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.
Attenzione all'ambiente	auto dotate di marmitta catalitica	% auto/tot		rilev.
	frequenza controlli emissione gas di scarico	n° per anno		rilev.